



FONDAZIONE SANTA MARIA GORETTI

Servizi alla Persona

60013 - CORINALDO (AN)

CARTA DEI SERVIZI E REGOLAMENTO INTERNO CASA DI RIPOSO PER ANZIANI

FONDAZIONE SANTA MARIA GORETTI – Servizi alla Persona

*Viale Degli Eroi, 17
60013 Corinaldo (AN)*

Aggiornata dal Consiglio Di Amministrazione con Delibera n° 15 del 24/02/2022

IL PRESIDENTE
Dott. Federico Piersanti

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Adriana Bittoni



FINALITA' E CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA

ART. 1

La Casa di Riposo amministrata dalla Fondazione S. Maria Goretti - Servizi alla Persona (di seguito: **Fondazione**) di Corinaldo è una struttura residenziale finalizzata ad accogliere anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi o che per senilità, per solitudine o altro motivo, richiedono garanzie di protezione nell'arco della giornata e servizi di tipo comunitario e collettivo.

La stessa fornisce ospitalità ed assistenza offrendo occasioni di vita comunitaria e servizi per l'aiuto nelle attività quotidiane, stimoli e possibilità di attività occupazionali, ricreative e di mantenimento nonché attività di sostegno a favore dell'anziano autosufficiente nella gestione della vita quotidiana.

La Casa di Riposo garantisce, altresì, la continuità dell'accoglienza agli Ospiti che presentano una parziale e temporanea riduzione dei livelli di autosufficienza entro limiti compatibili con i servizi disponibili nella struttura.

AMMISSIONE

ART. 2

L'ammissione avverrà a seguito della stipulazione della **Convezione** di cui **all'allegato A** della Carta dei Servizi con la Fondazione da parte del garante dell'Ospite e/o dell'Ospite stesso.

Contestualmente alla precedente dovranno essere presentati i seguenti documenti:

1. Dichiarazione cumulativa sostitutiva dei seguenti certificati:
 - nascita;
 - residenza;
 - stato di famiglia.
2. Codice Fiscale;
3. Eventuale verbale di visita collegiale concernente il riconoscimento d'invalidità civile;
4. Tessera sanitaria;
5. Cartelle cliniche;
6. Certificato del Medico curante dell'Ospite attestante lo stato di salute e l'assenza di cause che possono essere d'impedimento alla vita di collettività o Scheda di Dimissioni Ospedaliera (SDO);
7. Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi dell'Ospite e/o del



garante e/o libretto di pensione.

ART. 3

L'ammissione alla Casa di Riposo viene disposta a insindacabile giudizio dall'Amministrazione ed è subordinata:

- a) al compimento del 60° anno di età;
- b) all'avvenuta valutazione delle condizioni e del livello di non autosufficienza effettuata dall'Unità Valutativa Distrettuale (UVD) attraverso le scale di valutazione multidimensionali individuate dalla Regione Marche;
- c) all'impegno di terzi (familiari, parenti, Amministrazioni Comunali, Enti vari, coobbligati, ecc.) al pagamento della retta di soggiorno;
- d) alla stipulazione da parte del garante di opportuna

Convenzione di cui all'allegato A;

- e) al versamento di una **caparra confirmatoria di €600,00 (euroseicento/00)**. Il versamento della caparra non verrà richiesto agli Ospiti per i quali la domanda di ammissione venga effettuata dai Servizi Sociali competenti sul territorio.

Potranno essere ammesse persone di età inferiore a quella prescritta se dichiarate invalide (invalidità che comunque non pregiudichi l'autosufficienza).

ART. 4

Non sono ammesse persone affette da malattie infettive, che non siano idonee alla vita di comunità o che comunque arrechino pregiudizio all'Ente anche per fattori psichici.

ART. 5

Gli Ospiti indigenti che richiedono l'integrazione totale, tra la retta di soggiorno e la pensione goduta, al Comune di appartenenza e/o altro Ente all'uopo preposto, sono esonerati dalla presentazione della domanda di ammissione.

Quest'ultima dovrà essere presentata dall'Amministrazione Comunale interessata mediante l'adozione di opportuno Atto Deliberativo e la stipula della Convenzione avverrà mediante sottoscrizione con i Servizi Sociali competenti.

Per gli Ospiti per i quali si rende necessaria l'integrazione parziale della retta da parte del Comune di appartenenza e/o altro Ente all'uopo preposto, la stipulazione della Convenzione di cui all'allegato A avverrà con il garante e dovrà essere corredata dalla relativa delibera di impegno summenzionata.



ACCETTAZIONE OSPITI

ART. 6

L'Amministrazione provvederà a comunicare agli Ospiti ammessi il giorno in cui dovranno entrare, attraverso le seguenti forme:

- a) Contestualmente alla stipulazione della convenzione;
- b) Tramite comunicazione scritta consegnata direttamente al garante;
- c) Tramite invio di una comunicazione al garante a mezzo e-mail/PEC o telegramma per coloro che fossero sprovvisti di un indirizzo di posta elettronica. A tal uopo farà fede la data di invio della e-mail/PEC o del telegramma.

L'obbligo di corresponsione della retta di soggiorno decorre dallo stesso giorno dell'ingresso, come indicato nella comunicazione trasmessa.

LISTE DI ATTESA

ART. 7

Qualora nella Struttura non vi siano posti disponibili al momento della stipulazione della Convenzione (contestualmente al versamento della caparra confirmatoria di cui Art.3) la lista di attesa verrà evasa per ordine cronologico, in base alla data ed ora di stipulazione della relativa Convenzione con relativo versamento della caparra.

FRUIZIONE DEL SERVIZIO

ART. 8

I servizi offerti dall'Ente saranno fruibili esclusivamente presso la struttura della Casa di Riposo. L'Ente non effettuerà, quindi, alcuna prestazione al di fuori della propria sede (ricoveri ospedalieri, ecc.).

Non è ammessa la fruizione parziale e/o la rinuncia dei servizi comunque offerti dalla Fondazione alla generalità degli Ospiti, per i quali si corrisponderà l'intera retta mensile stabilita.

L'Amministrazione non garantisce l'usufruzione della camera singola agli Ospiti ricoverati.

DIMISSIONE OSPITI



ART. 9

A criterio insindacabile dell'Amministrazione l'Ospite che si renda incompatibile con la vita di comunità o che, comunque, rechi un qualsiasi pregiudizio all'Ente può essere dimesso in qualunque momento dalla Residenza (riaffidandolo al di lui garante), con il solo preavviso di dieci giorni.

L'Ospite potrà essere dimesso qualora tenga una cattiva condotta morale e/o disciplinare e sia di grave disturbo alla vita comunitaria degli altri Ospiti.

In casi di particolare gravità, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il preavviso di cui sopra viene determinato in 24 ore.

L'Ospite sarà dimesso d'ufficio per rinuncia del garante salvo che un altro soggetto (Ente pubblico o privato) non subentri con l'assunzione dell'impegno.

Qualora all'atto della rinuncia di cui sopra non sia pervenuto un impegno da parte di altro soggetto (pubblico e/o privato) il garante stesso dovrà provvedere direttamente al ritiro dell'Ospite.

ART. 10

Alla dimissione dell'Ospite il garante dovrà provvedere al saldo di tutto quanto eventualmente dovuto all'Ente. In caso negativo quest'ultimo si riserva ogni azione, anche legale, per il recupero di quanto dovuto con denuncia dei coobbligati di abbandono dell'Ospite.

ART. 11

L'Ospite potrà essere dimesso, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione e dietro specifico esame di ogni singolo caso, per morosità anche di una sola mensilità intera riaffidandolo al di lui garante.

ART. 12

La disdetta volontaria del posto da parte dell'Ospite o del garante dovrà essere data da quest'ultimo con almeno **trenta giorni** di anticipo tramite preavviso scritto.

Il mancato preavviso scritto da diritto all'Amministrazione di addebitare l'importo di una mensilità o quota di essa quantificata proporzionalmente al minore preavviso e quindi, al momento della disdetta, dovrà essere obbligatoriamente allegato il documento probatorio dell'avvenuto pagamento della retta di



FONDAZIONE SANTA MARIA GORETTI

Servizi alla Persona

60013 - CORINALDO (AN)

soggiorno sino al trentesimo giorno successivo alla data della stessa.

ART. 13

Fermo restando l'obbligo della disdetta scritta, il periodo di preavviso di cui sopra non sarà applicato nel caso in cui l'Ospite, per motivi fisici e/o psichici, non potesse più essere ricoverato presso la Casa di Riposo. In questo caso dovrà essere presentato opportuno e motivato certificato medico.

AMMONTARE E MODALITA' DI CORRESPONSIONE DELLA RETTA

ART. 14

La retta di soggiorno è **MENSILE** ed è fissata a insindacabile giudizio dal Consiglio di Amministrazione in base alle necessità di bilancio ed è diversa per fascia di autonomia dell'Ospite (autosufficiente, semi-autosufficiente). E' annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione. Le nuove rette saranno comunicate agli interessati con circolare in tempo utile e comunque prima della loro entrata in vigore. La retta da corrispondere può subire modifiche in caso di variazioni della fascia di autonomia dell'Ospite.

ART. 15

La **retta è mensile e deve essere tassativamente versata** dall'Ospite e/o dal garante per suo conto **entro e non oltre il giorno 05 del mese di competenza**; solamente in caso d'ingresso durante il mese e/o dimissione/decesso, la retta mensile sarà trasformata a retta giornaliera con la seguente formula:

$$\text{retta giornaliera} = \text{retta mensile}/30$$

Tale importo giornaliero sarà computato per calcolare l'ammontare della retta dovuta in caso d'ingresso o da restituire in caso di decesso/dimissioni (salvo calcolo del preavviso).

ART. 16

L'unica modalità di pagamento e/o riscossione valida e riconosciuta dalla Fondazione è tramite bonifico bancario su IBAN indicato dalla Segreteria dell'Ente; non sono ammesse altre forme di pagamento e/o riscossione al di fuori dal bonifico bancario.

ART. 17

Carta dei Servizi della Casa di Riposo



FONDAZIONE SANTA MARIA GORETTI

Servizi alla Persona

60013 - CORINALDO (AN)

Qualora presso le strutture amministrate da questa Fondazione (Casa di Riposo per anziani - Residenza Protetta per anziani) siano presenti più persone **parenti entro il 2° grado** (in linea retta e/o collaterale) o comunque appartenenti allo stesso nucleo familiare da almeno 5 anni, verrà applicato ed effettuato **uno sconto**, all'Ospite con retta di importo inferiore, **del 10%**.

ART. 18

Il ritardo del pagamento della retta mensile darà diritto all'Amministrazione di addebitare gli interessi legali e moratori, nella misura del Tasso Fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 8 (otto) punti (D.Lgs. 09/11/2012, N.192, G.U.15/11/2012, N.267).

ART. 19

Il pagamento della caparra confirmatoria (di cui all'art.3) versata in sede di stipulazione della Convenzione sarà imputato al primo mese di degenza e con decorrenza dal giorno che sarà fissato dall'Amministrazione in considerazione della disponibilità dei posti letto.

Qualora la caparra versata fosse superiore alla retta riferita al mese d'ingresso dell'Ospite, l'importo eccedente sarà computato in acconto del mese successivo.

ART. 20

La stessa non sarà restituita qualora l'Ospite e/o il proprio garante decidesse di non procedere più al ricovero sebbene sia già stata stipulata la relativa Convenzione. La caparra confirmatoria rimarrà nella disponibilità della Fondazione e definitivamente persa dall'Ospite e/o dal suo garante.

ART. 21

Alla disposizione di cui sopra sarà derogato esclusivamente nei seguenti casi:

a) Nel periodo intercorrente tra la stipulazione della Convenzione e l'ingresso è sopraggiunta la morte dell'Ospite.

b) Nel periodo intercorrente tra la stipulazione della Convenzione e l'ingresso, l'Ospite, per motivi psico-fisici, non può più essere ricoverato nella struttura (in questo caso dovrà essere presentato opportuno certificato medico).

c) Siano trascorsi almeno **sei mesi** dalla data di stipulazione della Convenzione e l'Ente non abbia ancora comunicato la data

Carta dei Servizi della Casa di Riposo



FONDAZIONE SANTA MARIA GORETTI

Servizi alla Persona

60013 - CORINALDO (AN)

d'ingresso dell'Ospite. In questo caso il garante, al fine di ottenere il rimborso, dovrà procedere alla formale disdetta del posto letto e richiedere il rimborso della caparra confirmatoria entro e non oltre **ulteriori 3 mesi (quindi massimo 9 mesi dalla stipulazione della Convenzione)**; superato tale termine la caparra non è più richiedibile e viene acquisita definitivamente dalla Fondazione.

ART. 22

Nel caso in cui la retta di soggiorno fosse integrata da un'Amministrazione Comunale e/o altro Ente all'uopo preposto, la Fondazione pretenderà dall'Ospite esclusivamente la differenza tra l'importo totale della retta di soggiorno e la relativa integrazione.

ART. 23

Qualora nel corso del periodo di degenza in Struttura l'impegno parziale del Comune e/o altro Ente all'uopo preposto dovesse cessare, lo stesso sarà interamente attribuito all'Ospite e/o al di lui garante privato.

DEPOSITO CAUZIONALE

ART. 24

L'Ospite e/o il garante (coobbligato) al momento dell'ingresso, **oltre alla retta di competenza del mese d'ingresso verserà in DEPOSITO CAUZIONALE una somma pari ad € 600,00 (euroseicento/00)**. Tale deposito rimarrà custodito in mano alla Fondazione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'Ospite e sarà restituito all'Ospite o ai suoi aventi causa, alla cessazione del rapporto, entro il **30esimo giorno** a mezzo bonifico bancario per l'importo intero se le rette risulteranno tutte saldate, oppure al netto delle rette ancora dovute e/o di ogni eventuale altra spesa (medicinali, trasporti, visite etc) sostenuta a favore dell'Ospite e rimasta in sospenso.

Il deposito cauzionale è infruttifero d'interessi.

ART. 25

L'ammissione in Casa di Riposo presuppone la conoscenza e l'accettazione, da parte degli Ospiti, di tutte le norme della Carta dei Servizi e dei Regolamenti.



FONDAZIONE SANTA MARIA GORETTI

Servizi alla Persona

60013 - CORINALDO (AN)

PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI AGLI OSPITI COMPRESI NELLA RETTA DI SOGGIORNO

ART. 26

Agli Ospiti della Casa di Riposo vengono fornite prestazioni di carattere assistenziale offrendo occasioni di vita comunitaria e servizi per l'aiuto nelle attività quotidiane, stimoli e possibilità di attività occupazionali, ricreative e dimantenimento nonché attività di sostegno a favore dell'anziano autosufficiente nella gestione della vita quotidiana.

La Casa di Riposo garantisce, altresì, la continuità dell'accoglienza agli Ospiti che presentano una parziale e temporanea riduzione dei livelli di autosufficienza entro limiti compatibili con i servizi disponibili nella struttura.

ART. 27

I servizi che vengono offerti agli Ospiti sono i seguenti:

- Servizio infermieristico professionale sia diurno che notturno; servizio proprio degli operatori oltre ai parametri stabiliti dalla Regione Marche.
- Servizio assistenziale all'Ospite sia diurno che notturno; servizio proprio degli operatori oltre ai parametri stabiliti dalla Regione Marche.
- Servizio di Fisioterapia; tale servizio è reso ad integrazione del servizio a carico del S.S.N. o Regionale. Esso è effettuato da un terapeuta della riabilitazione il quale:
 - a) Pratica attività terapeutiche per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie utilizzando terapie fisiche, manuali e massoterapiche.
 - b) Propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra l'uso e ne verifica l'efficacia.
 - c) Elabora programmi e schemi di riabilitazione.
- Servizio di Psicologia-Animazione:
 - a) Colloqui con gli Ospiti con richiesta dei momentanei bisogni.
 - b) Colloqui con gli Ospiti ammalati.
 - c) Interventi atti a favorire l'interazione socio-affettiva degli Ospiti.

ART. 28

Servizio religioso e utilizzo camera mortuaria.

E' presente, su richiesta, un sacerdote della Parrocchia S.

Carta dei Servizi della Casa di Riposo



Pietro Apostolo di Corinaldo per soddisfare le esigenze spirituali degli Ospiti.

Ogni venerdì pomeriggio, presso la Cappella della Fondazione, viene celebrata la Santa Messa aperta agli Ospiti stessi ed a chiunque altro volesse partecipare.

Presso la Struttura è messa a disposizione dei familiari di Ospiti defunti una sala di commiato.

L'Ente non ostacola, comunque, l'esercizio personale da parte dell'Ospite di qualsiasi religione.

ART. 29

Servizio di cucina e refezione interno.

Somministrazione colazione, merenda più merenda oltre i regolari pasti principali.

Per gli Ospiti che non dovranno seguire apposita dietastabilita dal medico curante, i pasti giornalieri sono fissati nelmenù. Resta inteso che detto menù deve intendersi redatto a titolomeramente orientativo e lo stesso potrà subire delle variazioni inordine alle esigenze degli Ospiti e comunque a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

ART. 30

Biancheria, Lavanolo (effetti letterecchi).

ALTRI SERVIZI

ART. 31

- Lavanderia, stireria interna con rammendo e guardaroba degli indumenti personali dell'Ospite che dovranno essere tutti contrassegnati da un numero o da una sigla.

- Manutenzione abiti, lavanderia biancheria personale.

- Servizio approvvigionamento medicinali non mutuabili presso le varie farmacie.

- Servizio di gestione separata di medicinali non mutuabili.

- Servizio di convenzione con farmacie locali con applicazione di scontistica sui medicinali.

- Servizio di gestione separata delle spese di trasporto Ospiti extra - Struttura.

- Servizio amministrativo gestione beni personali Ospiti.

- Servizio fornitura di pannoloni e presidi non mutuabili.

- Servizio di cura personale dell'Ospite (come barba, unghie, capelli...).

- Fruizione del servizio di ECG e BLSD.



FONDAZIONE SANTA MARIA GORETTI

Servizi alla Persona

60013 - CORINALDO (AN)

- Fruizione del servizio di palestra attrezzata.
- Servizio di giardino con percorso sensoriale.
- Servizio di supporto tecnologico (tablet) per videochiamate con familiari.
- Servizio di WI-FI.
- Servizio di magnetoterapia.
- Servizio di idromassaggio plantare.
- Servizio di telefono e tv in camera.
- Servizio di bagno con doccia in camera.
- Servizio di bagni assistiti.
- Servizio di barella doccia.
- Servizio di frantumazione pasticche.
- Servizio di filo diffusione.
- Servizio di chiamata per ogni singolo letto.
- Fornitura di materassi antidecubito.
- Servizio di aria condizionata diffuso.
- Servizio di pulizia locali.

SERVIZI GARANTITI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE

ART. 32

a) Assistenza medica.

L'assistenza medica è garantita dal S.S.N. tramite i Medici di Medicina Generale (presenti nel Comune di Corinaldo) scelti personalmente da ogni singolo Ospite. Gli stessi sono presenti una volta per settimana in giorni prestabiliti e comunque per ogni necessità dell'Ospite. Per quanto riguarda l'assistenza medica notturna e festiva ci si avvale della Guardia medica.

L'Ospite è tenuto a trasferire la domiciliazione sanitaria presso la Casa di Riposo e quindi dovrà autorizzare l'Ente ad effettuare tutto quanto necessario compresa la variazione della tessera sanitaria con conseguente variazione del Medico di Medicina Generale (o medico di famiglia) che dovrà essere scelto tra i Medici di base operanti nel Comune di Corinaldo.

b) Assistenza specialistica ed ospedaliera.

c) Servizio infermieristico professionale diurno.

d) Servizio di fisioterapia.

e) Eventuale alimentazione per via enterale o parenterale (per gli Ospiti temporaneamente non autosufficienti).

f) Medicinali mutuabili.

Servizi non offerti e soggetti a pagamento oltre retta

ART. 33

Carta dei Servizi della Casa di Riposo



- Assistenza giornaliera e/o notturna presso gli ospedali e/o qualsiasi altra struttura esterna.
- Fornitura abiti, biancheria personale e calzature.
- Trasporto salme presso la Camera mortuaria di proprietà dell'A.S.U.R.
- Le spese per le onoranze funebri al momento del decesso dell'Ospite.
- Trasporti sanitari con o senza ambulanza per visite varie fuori Struttura.
- Spese per l'acquisto di farmaci e medicinali non a carico del SSN o Servizio Regionale.
- Spese per le analisi e prestazioni sanitarie specialistiche.
- Spese di parrucchiere, manicure e podologo.
- Qualora l'Amministrazione, previo avvertimento dei familiari e/o garanti tramite le consuete misure d'informazione, dovesse sostenere ogni spesa non compresa nella retta, dettata dal caso di urgenza e/o pericolo per la salute e/o l'esigenza dell'Ospite, è autorizzata a sostituirsi temporaneamente ai coobbligati dell'Ospite, il cui onere comunque rimane a loro esclusivo carico.
- Qualsiasi altro servizio non compreso nei precedenti Artt. dal 26 al 32.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEL POSTO

ART. 34

Non è stabilito un limite di assenza per la conservazione del posto. La retta mensile deve essere sempre corrisposta per intero e nessuna diminuzione della retta è prevista nel caso di assenza per motivi diversi **dal ricovero ospedaliero**. In caso di assenza prolungata, **esclusivamente per ricoveri ospedalieri**, per la conservazione del posto resta a carico dell'Ospite che si è assentato e relativamente ai giorni effettivi di assenza una retta di soggiorno (**retta giornaliera = retta mensile/30 gg**) decurtata come segue:

- Il giorno di uscita e di rientro in Struttura sono considerati giorni di presenza, quindi entrambi dovranno essere pagati per intero.
- L'intervallo tra il giorno dopo l'uscita ed il giorno prima del reingresso sarà considerato **periodo di assenza**.
- Per i **periodi di assenza** fino a 2 giorni consecutivi (**franchigia**) non si avrà diritto ad alcuna detrazione.
- Per il periodo di assenza oltre i 2 giorni consecutivi,



verrà applicata una decurtazione pari **al 40%** sulla retta giornaliera maturata per tutti i giorni compresi nell'intervallo di assenza oltre i primi 2 giorni di franchigia (**quindi in totale 4 giorni**).

- Tali decurtazioni saranno usufruite dall'Ospite, previo calcolo effettuato e comunicato dalla Struttura nel mese di reingresso tramite rimborso con bonifico bancario e/o decurtazione dalla retta successiva.

Per tutte le altre assenze sarà applicata la retta intera.

REGOLE DELLA VITA COMUNITARIA

ART. 35

Il familiare e/o chiunque altro impegnato al pagamento della retta di soggiorno è "garante morale" dell'Ospite. Nel caso in cui quest'ultimo rechi pregiudizio all'Ente, dietro segnalazione di questa Amministrazione, il garante di cui sopra dovrà provvedere al ritiro dell'Ospite stesso entro 10 giorni dal ricevimento del relativo avviso. In caso d'impegno congiunto tra un Ente e un privato, l'obbligo morale summenzionato graverà su quest'ultimo.

ART. 36

Al momento dell'ingresso l'Ospite, o il relativo garante, potrà consegnare alla Direzione eventuale denaro e/o oggetti di valore. L'Ente non risponde per eventuali smarrimenti dei suddetti valori qualora non siano stati consegnati in deposito al momento del ricovero.

La restituzione degli stessi sarà fatta dietro specifica richiesta scritta dei depositanti. Se a carico del dimissionario o dell'estinto gravassero degli addebiti, l'Ente potrà rivalersi, nei limiti del proprio credito, sui suddetti beni.

Nel caso di Ospiti deceduti la restituzione sarà effettuata agli aventi diritto con le formalità di legge.

ART. 37

L'Ospite:

- a) gode di piena libertà di entrata e di uscita con il solo obbligo di osservare l'orario dei pasti ed il rientro serale fissato dalla Direzione (se non gravato da momentanea malattia);
- b) in caso di indisposizione o malattia dovrà prontamente informare il personale dell'Ente che provvederà ad intraprendere le misure idonee, nel limite delle proprie competenze e responsabilità, affinché gli venga prestata un'assistenza

Carta dei Servizi della Casa di Riposo



FONDAZIONE SANTA MARIA GORETTI

Servizi alla Persona

60013 - CORINALDO (AN)

sanitaria adeguata;

c) qualora assente alla distribuzione dei pasti non ha diritto ad alcuna riduzione di retta e neppure alla conservazione del cibo, se non in casi straordinari ad insindacabile giudizio della Direzione;

d) è tenuto a comportarsi con educazione e senso di civismo verso tutti, compreso il personale dirigente ed operativo;

e) lo stesso dovrà far uso di un abbigliamento decente, adeguato al decoro della Casa di Riposo ed osservare le norme interne fissate dall'Amministrazione o dalla Direzione per il miglior andamento dell'Ente;

f) non potrà introdurre nella Casa di Riposo bevande alcoliche non autorizzate dalla Direzione ed oggetti che possano costituire pericolo e/o molestia;

g) dovrà tenere la camera e quant'altro assegnatogli con ordine e pulizia;

h) dovrà usare con cura i mobili, masserizie, stoviglie e quant'altro concessogli in godimento personale e/o cumulativo evitando sciupii e deterioramenti;

i) dovrà consentire l'ingresso, nelle ore stabilite, al personale addetto alle pulizie generali;

j) non potrà assolutamente tenere animali;

k) potrà essere trasferito, a discrezione dell'Amministrazione, in altre camere da quelle inizialmente occupate;

l) non solleverà eccezioni sui compagni di camera che gli verranno assegnati in qualunque momento a discrezione dell'Amministrazione.

In caso di deterioramento dei mobili od immobili di proprietà dell'Ente per incuria e/o indisciplina dell'Ospite ne verrà richiesto il risarcimento allo stesso e/o al di lui garante.

ART. 38

Nell'ipotesi di variazione di residenza il garante dell'Ospite dovrà tempestivamente provvedere ad avvertire l'Amministrazione tramite comunicazione scritta.

ART. 39

E' assolutamente vietata, all'interno della Struttura, qualsiasi tipo di assistenza esterna programmata dall'Ospite e/o suo familiare senza preventiva autorizzazione formale a insindacabile giudizio della Fondazione.

Carta dei Servizi della Casa di Riposo



ORARI DEI PASTI E DEL RIENTRO SERALE

ART. 39 bis

1- L'orario dei pasti viene fissato come segue:

- a) Colazione: dalle 7,30 alle 9,00
- b) Pranzo: dalle 11,00 alle 12,00
- c) Cena: dalle 17,30 alle 18,30

Gli Ospiti, se non gravati da momentanea malattia, dovranno consumare i pasti presso il refettorio dove verranno serviti dal personale addetto. Quelli momentaneamente ammalati verranno serviti ed aiutati presso la propria camera da parte del personale dell'Ente.

2- Il rientro serale non dovrà protrarsi oltre le ore 22,00.

Coloro i quali intendessero pernottare da familiari, parenti od amici, dovranno informare la Direzione almeno 24 ore prima.

CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RICREATIVE

ART. 40

- Attività motorie con l'ausilio del terapeuta della riabilitazione.
- Organizzazione di visite per gli Ospiti presso realtà esterne.
- Organizzazione di feste e momenti ludici e ricreativi.
- Momenti di preghiera.
- Attività ricreative organizzate tramite l'impiego di personale di volontariato.

RAPPORTI CON LA COMUNITA' LOCALE ED I SERVIZI TERRITORIALI

ART. 41

Sono istituiti e mantenuti rapporti di fattiva collaborazione con:

- a) Comune di Corinaldo.
- b) Parrocchia di San Pietro Apostolo.
- c) Pubblica Assistenza AVIS Corinaldo.
- d) Associazionismo locale.

ART. 42

Le modalità di accesso per le visite agli Ospiti da parte dei familiari, parenti e/o amici, dei volontari, delle associazioni di



FONDAZIONE SANTA MARIA GORETTI

Servizi alla Persona

60013 - CORINALDO (AN)

volontariato e delle organizzazioni di tutela degli utenti, salvo casi di particolare gravità di volta in volta analizzati dall'Amministrazione, sono all'uopo regolamentate dalla Struttura.

FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO UNICO DI RAPPRESENTANZA DEI FAMILIARI E DEGLI OSPITI DELLA RESIDENZA PROTETTA E CASA DI RIPOSO

ART. 43

E' istituito l'Organismo Unico di Rappresentanza dei Familiari e degli Ospiti della Residenza Protetta e Casa di Riposo.

Lo stesso è regolamentato dalle norme di cui all'allegato D della presente Carta dei Servizi.

PIANO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

ART. 44

Il piano di aggiornamento del personale sarà effettuato dietro precise indicazioni da parte degli Organi Socio-Sanitari ed Amministrativi preposti. E' in ogni caso garantita la formazione ed aggiornamento sulla base delle normative vigenti.

OSSERVANZA DELLE REGOLE PREVISTE NELLA CARTA DEI SERVIZI

ART. 45

La presente Carta dei Servizi deve intendersi quale regolamento interno dell'Ente.

La mancata osservanza delle norme in essa fissate da diritto all'Amministrazione della Struttura di licenziare l'Ospite, riaffidandolo al relativo garante, entro e non oltre 10 giorni dall'avviso notificato a quest'ultimo mediante raccomandata a/r con conseguente richiesta di eventuali danni arrecati all'Ente.

TUTELA DELLA PRIVACY

ART. 46

I dati personali forniti dagli Ospiti, o dai loro familiari, qualora siano impossibilitati, o altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale della Casa di Riposo, sono tutelati dalla Legge sulla tutela dei dati personali, meglio nota come Legge sulla privacy (art. 13 del Decreto Legislativo 196/03).



Oltre ai dati anagrafici e sociali sono raccolti altri dati cosiddetti sensibili relativi allo stato di salute della persona, alla valutazione dell'autonomia personale e altre informazioni di carattere assistenziale che sono custodite nella cartella clinica e nel Piano di Assistenza Individualizzato.

Tutte le informazioni sensibili sono raccolte da personale qualificato e formato sugli aspetti di tutela dei dati personali esclusivamente al fine di garantire gli interventi sanitari e assistenziali, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, secondo le modalità che rendono minimo il disagio della persona.

RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

ART. 47

La rappresentanza dell'Ente è prerogativa del Presidente pro-tempore della Fondazione Santa Maria Goretti - Servizi alla Persona di Corinaldo.

Esclusivamente per la firma della Convenzione allegata alla presente Carta dei Servizi, la stessa è riconosciuta al Segretario pro-tempore della Fondazione Santa Maria Goretti - Servizi alla Persona di Corinaldo.

FORO COMPETENTE

ART. 48

Per qualsiasi controversia sarà competente il Tribunale di Ancona - Sezione distaccata di Senigallia.

| |
|-----------------|
| ALLEGATI |
|-----------------|

- Allegato A:** Convenzione
- Allegato B:** Certificato Medico per l'ammissione
- Allegato C:** Scheda di rivalutazione trimestrale
- Allegato D:** Organismo Rappresentanza
- Allegato E:** Informativa privacy